

Publicato il 17/05/2025

N. 12 REG.PROV.COLL.
N. 12 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale ____ del 2020, proposto da
_____, rappresentati e difesi dall'avvocato Ezio Bonanni,
con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto
presso il suo studio in Roma, via Crescenzo n. 2 Sc. B Int. 3;

contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'accertamento

del diritto dei ricorrenti, in qualità di eredi legittimi dell'individuato militare, di
ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, *iure hereditario*,
con liquidazione di tutti gli importi a lui dovuti, per l'insorgenza della patologia
asbesto correlata, quale "mesotelioma pleurico, insufficienza respiratoria acuta,
versamento pleurico dx" - con successivo decesso per cachessia neoplastica in data
3.3.2018 - avvenuta causa del servizio prestato presso il Ministero della

Difesa/Marina Militare e connaturato alla negligenza ed imperizia della stessa amministrazione resistente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2025 la dott.ssa Chiara Cavallari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. I ricorrenti in epigrafe propongono *iure hereditatis* azione risarcitoria ex art. 30 c.p.a. per i danni subiti dal loro congiunto, sottoufficiale in servizio presso la Marina militare dal 15 luglio 1954 fino al 10 novembre 1993, in conseguenza della morte intervenuta il 3 marzo 2018 (all'età di 81 anni) all'esito della malattia sofferta, in forma di mesotelioma pleurico conducente alla cachessia neoplastica, per la quale è stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio, nonché la correlata attribuzione in via successiva dei previsti benefici in favore degli aventi diritto.

1.1. Parte ricorrente prospetta, nello specifico, il collegamento sul piano causale dell'infermità sofferta e della successiva morte (dalla stessa determinata) allo svolgimento dell'attività di servizio e, in specie, la relativa dipendenza dalla partecipazione ad attività e missioni, sia quelle di imbarco sia quelle a terra, con esposizione professionale in via continuativa ad amianto e ad altri agenti cancerogeni per la salute umana, in asserita assenza di strumenti di prevenzione tecnica ovvero di protezione individuale, chiedendo per l'effetto la condanna dell'intimato Ministero – in relazione all'art. 2087 cod. civ. e ai sensi degli artt. 1218, 1223 e 1453 cod. civ., ovvero degli artt. 2043 e 2059, 2049, 2050 e 2051 cod. civ. – al risarcimento *iure hereditatis* di tutti i danni sofferti dal *de cuius*, di

carattere patrimoniale e non patrimoniale (sub specie di danno biologico, danno biologico terminale e/o danno morale catastrofale, nonché danno morale ed esistenziale).

2. I medesimi ricorrenti hanno altresì prodotto in giudizio la connessa documentazione.

3. In vista dell'udienza di merito, parte ricorrente ha depositato memoria e repliche ex art. 73, co. 1, c.p.a.

4. L'intimata Amministrazione si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.

5. Con ordinanza collegiale 23 luglio 2024, n. 15069 la Sezione ha disposto "... *una verifica medico-legale, ai sensi degli artt. 19 e 66 cod. proc. amm., volta ad accertare: A) se la causa dei danni lamentati e della successiva morte del ricorrente – visto peraltro il già avvenuto riconoscimento della causa di servizio – debba individuarsi (secondo il criterio del "più probabile che non") nelle attività di servizio prestate dal ricorrente per la Marina Militare, le quali possono aver contribuito, anche in via con-causale, all'insorgenza della grave malattia, manifestatasi dopo anni di distanza dal periodo lavorativo espletato; B) le conseguenze originate dalla patologia in termini di danno biologico – i.e. danno biologico permanente ovvero invalidità temporanea assoluta e/o parziale nel corso del tempo dal momento dell'insorgenza della malattia fino all'exitus - con valutazione medico-legale, espressa in termini di punteggio o percentuale, dell'incidenza di detto danno sulla complessiva integrità psico-fisica dell'interessato; C) il momento a partire dal quale il de cuius ha avuto consapevolezza dell'esito infausto della patologia; ogni ulteriore elemento utile a valutare i presumibili riflessi di ordine soggettivo, rilevanti ai fini della determinazione del danno morale*", assegnando il relativo incarico al Collegio medico legale della difesa, il quale "... *provvederà ad accertare, conclusivamente, se la causa più probabile della malattia invalidante e della successiva morte del ricorrente possa ritenersi dipendente (secondo il criterio del "più probabile che non") dalle attività di servizio prestate dal ricorrente per la Marina Militare, le*

quali possono aver contribuito, anche in via con-causale, all'insorgenza della grave malattia, manifestatasi ad anni di distanza dal periodo lavorativo espletato [vedi superiori punti A), B) e C)]".

7. Nella successiva data del 17 ottobre 2024, l'incaricato Organismo ha depositato in giudizio la relazione di compiuta verifica, unitamente alla richiesta di liquidazione del compenso spettante.

8. In vista dell'udienza fissata per il prosieguo della trattazione di merito, parte ricorrente ha depositato memoria e repliche ex art. 73, co. 1, c.p.a., insistendo nella proposta domanda risarcitoria alla luce degli esiti della disposta verifica.

9. All'udienza pubblica del 12 marzo 2025, all'esito della discussione orale la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Il Collegio preliminarmente osserva come la dedotta questione controversa investa la pretesa risarcitoria avanzata nella presente sede dagli odierni ricorrenti *iure hereditatis*, ossia nella sola veste di eredi dell'individuato militare al fine di ottenere il risarcimento dei danni che sarebbe spettato al *de cuius*.

1.1. Ciò posto, muovendo dalla disamina della proposta domanda risarcitoria per la parte espressamente riferita ai danni patrimoniali (per danno emergente e lucro cessante) subiti per effetto del prematuro decesso del militare interessato in conseguenza della patologia sofferta, il Collegio ritiene di doverla respingere *in parte qua*, per l'assorbente considerazione che le anzidette voci menzionate nel ricorso introduttivo – laddove si fa espresso riferimento alla mancata percezione del trattamento pensionistico, di cui il medesimo dante causa era titolare, per l'ulteriore periodo di vita dello stesso in ragione dell'intervenuta morte asseritamente anticipata di almeno cinque anni (cfr. atto di ricorso, pagine 36 s.) evocano un pregiudizio che, attingendo alla sfera giuridica del militare interessato, nondimeno si riferisce ad una posta che non è mai entrata nel patrimonio dello stesso proprio in ragione dell'intervenuta estinzione per morte, non potendo dunque ritenersi

suscettibile di trasmissione nella sfera giuridico-patrimoniale dei medesimi ricorrenti ai fini della pretesa risarcitoria azionata nella presente sede *iure hereditario* (in tal senso, cfr. ex multis TAR Lazio, Roma, sez. I bis, sent. 16 settembre 2024, n. 16405, in specie punto 16.1; in termini sostanzialmente analoghi, cfr. ex multis TAR Lazio, Roma, sez. I bis, sent. 17 giugno 2024, n. 12293, in particolare punto 1).

2. Per quanto concerne le ulteriori poste di danno invocate in ricorso, nella specie riconducibili alla categoria dei danni non patrimoniali, il Collegio ritiene la domanda risarcitoria *in parte qua* fondata, per quanto concerne il danno biologico e il danno morale patiti dal *de cuius* nel lasso di tempo intercorrente tra il manifestarsi della malattia e il decesso, nei sensi e nei termini di seguito precisati.

3. Alla disamina della domanda giova premettere una sintetica ricostruzione del contenuto essenziale del pertinente orientamento giurisprudenziale sviluppatosi in materia di controversie risarcitorie promosse dagli eredi di militari deceduti in relazione a patologie sofferte per l'esposizione in via continuativa ad amianto e ad altri agenti cancerogeni nell'ambito della prestata attività di servizio, limitatamente ai profili di interesse ai fini della presente controversia.

3.1. Come già ritenuto da questa Sezione (cfr. ex multis TAR Lazio, Roma, sez. I bis, sent. 16 settembre 2024, n. 16405), merita adesione l'orientamento giurisprudenziale, seguito dalla Corte di Cassazione e condiviso dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, secondo il quale la responsabilità del datore di lavoro ha natura contrattuale e rinviene la propria fonte nel contratto di lavoro che, ai sensi dell'art. 1374 cod. civ., è integrato dall'articolo 2087 cod. civ., ove sono previsti doveri di prestazione finalizzati ad assicurare la tutela della salute del lavoratore (v. Ad. plen., n. 1 del 2018).

L'incorporazione dell'obbligo di sicurezza all'interno della struttura del rapporto obbligatorio “... è fonte ... di obblighi positivi (e non solo di mera astensione) del datore, con possibilità per il prestatore di eccepire l'inadempimento e di rifiutare la prestazione pericolosa (art. 1460 c.c.)” (Cons. St., sez. VI, sent. 10 dicembre

2018, n. 6952).

La formulazione “aperta” dell’articolo 2087 cod. civ. – in forza del quale “*L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro*” – ha infatti indotto in sede interpretativa ad assegnare alla suddetta previsione “una funzione di chiusura del sistema di prevenzione, operante cioè anche in assenza di specifiche regole antinfortunistiche”, con la conseguenza che l’obbligo di sicurezza deve essere definito facendo riferimento alle misure disponibili tecnologicamente più avanzate, “*imponendo il continuo adattamento e aggiornamento delle misure di prevenzione ai nuovi ritrovati dell'esperienza e della tecnica, in modo che siano prevenuti non solo i rischi conosciuti ma anche quelli ancora ipotetici e non del tutto noti, mentre non sono opponibili in senso contrario considerazioni di carattere puramente economico*” (così ancora Cons. St., sent. n. 6952/2018, cit.).

3.2. Quanto alle ricadute dell’inquadramento giuridico della natura della responsabilità sul piano del riparto dell’onere probatorio in ordine agli elementi costitutivi della fattispecie, è stato evidenziato in sede giurisprudenziale che la qualificazione dell’illecito come ascrivibile alla responsabilità da inadempimento del datore di lavoro “... *implica, ai sensi dell’art. 1218 cod. civ., che: il lavoratore deve provare l’esistenza dell’obbligazione lavorativa, l’inadempimento del datore di lavoro e i danni conseguenza; il datore di lavoro deve provare l’assenza di colpa e pertanto di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi del danno medesimo ...*” (Ad. plen. n. 1 del 2018).

Più in dettaglio, nel caso del lavoratore che lamenti di avere subito un danno alla salute a causa dell’attività lavorativa svolta, incombe sul medesimo lavoratore “... *l’onere di provare l’esistenza di tale danno, come pure la nocività dell’ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l’uno e l’altro. Solo se il lavoratore ha fornito la prova di tali circostanze sussiste per il datore di lavoro l’onere di provare di avere*

adottato tutte le cautele necessarie a impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile all'inosservanza di tali obblighi" (Cons. St., sent. n. 6952/2018, cit.).

Quanto al nesso di causalità tra attività lavorativa e malattia professionale, la giurisprudenza ha chiarito che *"... trova applicazione la regola dell'art. 41 c.p., con la conseguenza che il rapporto causale tra l'evento e il danno è governato dal principio di equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, potendosi escludere l'esistenza nel nesso eziologico richiesto dalla legge solo se possa essere ravvisato con certezza l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, di per sé sufficiente a produrre l'infermità e tale da far degradare altre evenienze a semplici occasioni ... La valutazione sul punto deve tenere adeguatamente in considerazione l'attività lavorativa svolta dal lavoratore, con riguardo all'esposizione a fattori nocivi in relazione alla malattia contratta, e il tempo della stessa"* (Cons. St., sent. n. 6952/2018, cit.).

Deve, peraltro, tenersi presente che *"in tema di illecito civile, il nesso causale ha veste probabilistico-statistica ("più probabile che non") e non richiede, dunque, quella certezza di contro propria dell'accertamento penale"* (Cons. St., sez. IV, sentenze 30 novembre 2020, n. 7560 e n. 7564).

Inoltre, è stato precisato come *"Tale strutturale carattere per così dire "attenuato" della prova richiesta in ordine all'elemento eziologico del danno civile è, se possibile, ancor più pregnante e giuridicamente necessario allorché: - i danni lamentati afferiscano alla dimensione della tutela dell'integrità psico-fisica del lavoratore; - questi svolga un servizio (la "difesa della Patria") di vitale importanza per la Repubblica ("sacro dovere del cittadino", art. 52 Cost.); - sia in gioco la preservazione della salute e della stessa vita del militare; - siano concretamente disponibili e ragionevolmente implementabili mezzi di protezione individuale"* (Cons. St., sent. n. 7560/2020 e n. 7564/2020, cit.; in termini analoghi,

cfr. ex multis TAR Lazio, Roma, sez. I bis, sent. n. 16405/2024, cit., nonché da ultimo sent. 16 dicembre 2024, n. 22743).

Sul punto è stato inoltre affermato in sede giurisprudenziale come l'eventuale riconoscimento della dipendenza da causa di servizio da parte del competente Comitato di verifica, implicando l'accertamento del nesso di causalità tra la patologia sofferta (conducente al decesso) e il servizio prestato dal militare, dia luogo alla conseguente inversione dell'onere della prova a carico dell'Amministrazione resistente (cfr. ex multis TAR Lazio, Roma, sez. I bis, sent. 17 giugno 2024, n. 12293).

Tale conclusione è stata ricondotta alle considerazioni svolte su un piano più generale nell'ambito dell'orientamento sviluppato dalla Corte di cassazione, laddove è stato ritenuto che *"... ove sia stata accertata in sede di equo indennizzo la derivazione causale della patologia dall'ambiente di lavoro, e tale accertamento risulti ad avviso del giudice di merito utilizzabile, opera a favore del lavoratore l'inversione dell'onere della prova prevista dall'art. 2087 c.c. di modo che grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi dell'evento dannoso. Infatti l'autonomia dei due istituti dell'equo indennizzo e del risarcimento del danno procurato da malattia professionale non esclude che si possa realizzare una vasta area di coincidenza del nesso causale della patologia, sia ai fini dell'equo indennizzo che della malattia"* (cfr. Cons. St., sez. II, sent. 19 aprile 2022, n. 2956, in specie punto 7, che testualmente richiama Cass., sez. III, sent. 22 agosto 2018, n. 20889).

4. Facendo applicazione del delineato quadro normativo e delle esposte coordinate ermeneutiche suscettibili di rilievo nel caso in odierna trattazione, il Collegio ritiene che nella specie debba ritenersi sussistente la responsabilità dell'intimato Ministero della Difesa per la patologia tumorale che ha colpito l'individuato militare determinandone il decesso.

4.1. Quanto alla sussistenza del requisito oggettivo rappresentato dal nesso di

causalità, va osservato come dalla documentazione versata in atti dalla parte ricorrente risulti, in particolare, che con decreto del Ministero della Difesa n. 501 del 7 maggio 2019 è stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio della infermità sofferta dall'individuato militare conducente al relativo *exitus*, in conformità al parere del Comitato di verifica per le cause di servizio (ivi espressamente richiamato) del 4 aprile 2019 reso nell'adunanza n. 1784, con il quale è stato riconosciuto che l'anzidetta infermità in forma di “... *exitus per cachessia neoplastica da mesotelioma pleurico può riconoscersi dipendente da fatti di servizio, in quanto, in considerazione dell'anamnesi, confermata dal rapporto di servizio ovvero dagli elementi probatori, che trovano riscontro negli atti l'exitus è ricollegabile a patologia tumorale contratta per le condizioni in cui si è svolto il servizio (imbarcato su varie unità navali costruite all'epoca in cui l'amianto era comunemente impiegato anche nella costruzione delle stesse e non sottoposto a restrizioni), nonché ai fattori nocivi, ancorché inosservati, cui l'interessato è stato esposto, quantomeno sotto il profilo concausale efficiente e determinantè*” (cfr. allegati nn. 8 e 7 inclusi nella produzione documentale di parte ricorrente del 27.04.2029, ore 10:49).

Dalla documentazione versata in atti emerge, inoltre, che con successivo decreto n. 484 del 19 ottobre 2022 – unitamente all'antecedente decreto n. 441 del 5 ottobre 2022, ivi espressamente richiamato – è stata determinata l'attribuzione agli aventi diritto dei benefici economici previsti dalla legge secondo l'importo ivi individuato, atteso l'intervenuto riconoscimento dello stesso militare deceduto come “*equiparato alle vittime del dovere*” (cfr. allegato n. 3, specificamente denominato “... trasmissione decreto ministeriale”, incluso nella produzione documentale di parte ricorrente del 21.05.2024, ore 09:39).

Le esposte circostanze sono state richiamate anche nel contenuto della relazione di compiuta verifica (cfr. relative pagine 5 e 6).

L'Organismo verificatore, in particolare, nel pronunciarsi sul quesito sub A) allo stesso sottoposto con la menzionata ordinanza n. 15069/2024 in punto di

accertamento causale, ha espresso la considerazione che nel caso di specie *“Sotto il profilo patogenetico, risulta documentato l’impiego del soggetto a bordo di navi nella cui costruzione erano stati diffusamente impiegati materiali contenenti amianto e l’insorgenza della patologia mesoteliomatosapleurica a distanza di circa 25 anni dalla data di collocamento in congedo appare pienamente compatibile con il periodo di insorgenza della neoplasia (compreso da pochi mesi a oltre 40 anni dall’avvenuta esposizione)”* (cfr. l’anzidetta relazione di verifica, pagina 7).

4.1.1. Gli elementi evidenziati risultano quindi idonei e sufficienti a ritenere comprovata la sussistenza di un nesso di causalità tra l’esposizione all’amianto e il mesotelioma pleurico patito dal dante cause dei ricorrenti – conducente al decesso dello stesso per “cachessia neoplastica” – tenuto conto dei tempi di latenza della malattia.

Come recentemente osservato dalla Sezione in analoga fattispecie, assume rilievo *“l’analisi della letteratura medico-scientifica in materia di esposizione all’amianto e la disamina della documentazione di causa, afferente alle mansioni del ricorrente e ai lunghi giorni trascorsi bordo di navi contenenti amianto a vari livelli”* (in tal senso, cfr. TAR Lazio, Roma, sez. I bis, sent. 2 febbraio 2024, n. 2061).

Detta condizione è *“... da considerarsi, in rapporto causale, atta a determinare una esposizione qualificata, (esposizione a fibre di amianto personale media annua superiore a 100 ff/1 riportata al turno di lavoro) secondo i criteri dettati dall’INAIL nel “Rapporto dell’INAIL ad oggetto: Marina Militare Italiana. Valutazione tecnica dell’esposizione dell’amianto utile ai fini del riconoscimento dei benefici previdenziali per i dipendenti militari e civili in servizio presso gli arsenali militari marittimi e altri enti di terra”* (cfr. sent. n. 2061/2024, cit.).

Ciò in quanto il militare individuato, come evidenziato nell’atto di ricorso, nell’ambito del servizio prestato presso la Marina militare per quasi 40 anni (dal 15 luglio 1954 fino al 10 novembre 1993) ha espletato attività e missioni tra cui, in particolare, quelle di imbarco presso unità navali di superficie connotate dalla

presenza di amianto, al pari dei depositi arsenalizzati dove lo stesso ha svolto il servizio a terra (cfr. atto di ricorso, punto 1.1. della parte in fatto, pag. 4) e, pertanto, può senz'altro essere annoverato nell'ambito del personale *"... di equipaggio, cui spetta il compito di intervenire in quelle operazioni di manutenzione e riparazioni urgenti su quegli apparati e nei locali dove si è dimostrata la maggiore e più diffusa presenza di amianto"*, ed evidentemente soggetto *"all'esposizione diretta a livelli di fibre aerodisperse significativi tali da determinare, per intensità e durata, condizioni di esposizione qualificata"* (vedi sent. n. 2061/2024, cit.).

Nel caso di specie va quindi osservato come, oltre ad operare l'evidenziata inversione dell'onere probatorio – alla stregua del richiamato orientamento giurisprudenziale – in ragione dell'intervenuto riconoscimento ad opera della resistente Amministrazione (come attestato dalla documentazione versata in atti, sopra menzionata) della dipendenza da causa di servizio della patologia conducente al decesso del militare individuato nonché dello status di vittima del dovere in capo al medesimo, non risulta contestata dall'Amministrazione (costituitasi con comparsa formale) – e pertanto può ritenersi pacificamente acquisita ai sensi dell'art. 64, comma 3, c.p.a. – la circostanza, affermata in ricorso e supportata da plurimi riferimenti fattuali, che le navi sulle quali il medesimo militare ebbe ad imbarcarsi erano state fabbricate in epoca risalente (come è risalente l'epoca del servizio prestato, iniziato nell'anno 1954), il che rendevano frequenti gli interventi di manutenzione ordinaria da parte del personale addetto, con azioni di taglio, demolizione, foratura, che davano tutte luogo alla dispersione di polveri e fibre di amianto; possono, inoltre, ritenersi pacificamente acquisite le correlate circostanze, descritte in ricorso, in ordine alle mansioni lavorative e ai luoghi di prestazione delle stesse, implicanti una significativa esposizione a polveri e fibre d'amianto aerodisperse (in termini analoghi, cfr. ex multis TAR Lazio, Roma, sez. I bis, sent. 9 luglio 2024, n. 13817).

4.1.2. Ciò posto, deve tenersi altresì presente che, alla stregua dell'orientamento

sviluppatosi in sede giurisprudenziale su analoghe fattispecie, *“Una volta accertato che il danno è stato causato dalla nocività dell’attività lavorativa per esposizione all’amianto, è onere del datore di lavoro provare di avere adottato, pur in difetto di una specifica disposizione preventiva, le misure generiche di prudenza necessarie alla tutela della salute dal rischio espositivo secondo le conoscenze del tempo di insorgenza della malattia, essendo irrilevante la circostanza che il rapporto di lavoro si sia svolto in epoca antecedente all’introduzione di specifiche norme per il trattamento dei materiali contenenti amianto, quali quelle contenute nel d.lgs. 15 agosto 1991, n. 277, successivamente abrogato dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Cass. sez. lav., 5 agosto 2013, n.18626)”* (in tal senso, cfr. Cons. St., sent. n. 6952/2018, cit.).

In proposito va osservato che nel caso in esame dagli atti di causa e dalla documentazione depositata in giudizio emerge come, a fronte degli elementi dedotti in ricorso e supportati dall’allegazione della pertinente documentazione formata dalla resistente Amministrazione in ordine alla dipendenza da causa di servizio della sofferta patologia conducente al decesso del militare e al riconoscimento dello *status* di vittima del dovere in capo allo stesso, l’Amministrazione non abbia contrapposto alcuna difesa sul punto: oltre a non essere stata prospettata la riconducibilità dell’infermità esclusivamente a fattori causali esogeni rispetto al servizio prestato, neppure è stata allegata né tantomeno dimostrata l’adozione di misure idonee ad escludere la potenzialità patogenetica dei fattori di rischio ai quali il militare è stato esposto (in termini analoghi, cfr. ex multis TAR Lazio, Roma, sez. I bis, sent. 16 dicembre 2024, n. 22743).

4.2.3. Nel caso di specie, in particolare, occorre valorizzare l’ulteriore circostanza – menzionata al superiore punto 4.1 – che l’Organismo verificatore appositamente incaricato, nell’affrontare il quesito sub A) allo stesso sottoposto nell’ambito del presente giudizio con la richiamata ordinanza n. 15069/2024, ha constatato in punto di accertamento del nesso di causalità che *“Sotto il profilo patogenetico, risulta*

documentato l'impiego del soggetto a bordo di navi nella cui costruzione erano stati diffusamente impiegati materiali contenenti amianto e l'insorgenza della patologia mesoteliomatosapleurica a distanza di circa 25 anni dalla data di collocamento in congedo appare pienamente compatibile con il periodo di insorgenza della neoplasia (compreso da pochi mesi a oltre 40 anni dall'avvenuta esposizione)" (cfr. l'anzidetta relazione di verificaione, pagina 7).

4.2. Il complesso degli elementi evidenziati induce pertanto a ritenere, alla luce delle coordinate ermeneutiche declinate in sede giurisprudenziale nei termini sopra riportati, come nella specie risulti dimostrata la responsabilità del Ministero della Difesa per la malattia che ha determinato il decesso dell'individuato militare.

5. Muovendo dunque alla disamina delle invocate poste risarcitorie per quanto concerne il prospettato danno non patrimoniale, il Collegio osserva come sul punto intenda aderire ai precedenti pronunciamenti della Sezione resi su fattispecie analoghe, nei quali si è ritenuto di applicare i principi elaborati dalla Corte di Cassazione con specifico riferimento alla risarcibilità dei danni *iure hereditatis* per il caso di malattia professionale o infortunio sul lavoro del congiunto qualora la morte sopravvenga dopo un apprezzabile lasso temporale dall'evento lesivo, ricondotti in particolare alle categorie del danno biologico "terminale" (ossia, "da invalidità temporanea assoluta") e del danno morale per la patita sofferenza correlata alla consapevolezza dell'approssimarsi della fine della vita (in tal senso, cfr. ex multis TAR Lazio, Roma, sez. I bis, sent. nn. 16405/2024 e 22743/2024, cit.).

5.1. In proposito, può richiamarsi in particolare quanto sul punto affermato dalla Corte di Cassazione, ripreso nell'ambito della giurisprudenza amministrativa maturata sul tema, nei termini di seguito riportati: *"il danno subito dalla vittima, nell'ipotesi in cui la morte sopravvenga dopo apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo, è configurabile e trasmissibile agli eredi nella duplice componente di danno biologico "terminale", cioè di danno biologico da invalidità temporanea assoluta, e di danno morale consistente nella sofferenza patita dal*

danneggiato che lucidamente e coscientemente assiste allo spegnersi della propria vita; la liquidazione equitativa del danno in questione va effettuata commisurando la componente del danno biologico all'indennizzo da invalidità temporanea assoluta e valutando la componente morale del danno non patrimoniale mediante una personalizzazione che tenga conto dell'entità e dell'intensità delle conseguenze derivanti dalla lesione della salute in vista del prevedibile "exitus"; (...) è stata poi confermata la correttezza (Cass. n. 12041/2020) di tecniche di liquidazione del danno "terminale" commisurate alle tabelle che stimano l'inabilità temporanea assoluta con opportuni "fattori di personalizzazione", i quali tengano conto dell'entità e dell'intensità delle conseguenze derivanti dalla lesione della salute in vista del prevedibile exitus (Cass. n. 15491/2014, n. 23053/2009, n. 9959/2006, n. 3549/2004); (...) con la pronuncia n. 12041/2020 ora citata, cui il Collegio intende dare continuità, si è chiarito che:

a) in caso di malattia professionale o infortunio sul lavoro con esito mortale, che abbia determinato il decesso non immediato della vittima, al danno biologico terminale, consistente in un danno biologico da invalidità temporanea totale (sempre presente e che si protrae dalla data dell'evento lesivo fino a quella del decesso), può sommarsi una componente di sofferenza psichica (danno catastrofale), sicché, mentre nel primo caso la liquidazione può essere effettuata sulla base delle tabelle relative all'invalidità temporanea, nel secondo la natura peculiare del pregiudizio comporta la necessità di una liquidazione che si affidi ad un criterio equitativo puro, che tenga conto della "enormità" del pregiudizio, giacché tale danno, sebbene temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, tanto da esitare nella morte (cfr. Cass. n. 23183/2014, n. 15491/2014);

b) si tratta di danni che vanno tenuti distinti e liquidati con criteri diversi;

c) per il danno biologico da invalidità temporanea totale (sempre presente e che si protrae dalla data dell'evento lesivo fino a quella del decesso) la liquidazione può ben essere effettuata sulla base delle tabelle relative all'invalidità temporanea e

deve essere effettuata in relazione alla menomazione dell'integrità fisica patita dal danneggiato sino al decesso; tale danno, qualificabile come danno "biologico terminale", dà luogo ad una pretesa risarcitoria, trasmissibile "iure hereditatis" da commisurare soltanto all'inabilità temporanea, adeguando tuttavia la liquidazione alle circostanze del caso concreto, ossia al fatto che, se pur temporaneo, tale danno è massimo nella sua intensità ed entità, tanto che la lesione alla salute non è suscettibile di recupero ed esita, anzi, nella morte;

d) invece il danno catastrofale - che integra un danno non patrimoniale di natura del tutto peculiare consistente nella sofferenza patita dalla vittima che lucidamente e coscientemente assiste allo spegnersi della propria vita - comporta la necessità di una liquidazione che si affidi a un criterio equitativo denominato "puro" - ancorché sempre puntualmente correlato alle circostanze del caso - che sappia tener conto della sofferenza interiore psichica di massimo livello, correlata alla consapevolezza dell'approssimarsi della fine della vita, la quale deve essere misurata secondo criteri di proporzionalità e di equità adeguati alla sua particolare rilevanza ed entità, e all'enormità del pregiudizio sofferto a livello psichico in quella determinata circostanza (vedi, tra le altre, Cass. n. 23183/2014);

e) ai fini della sussistenza del danno catastrofale, la durata di tale consapevolezza non rileva ai fini della sua oggettiva configurabilità, ma per la sua quantificazione secondo i suindicati criteri di proporzionalità e di equità (in termini: Cass. n. 16592/2019; v. pure Cass. n. 23153/2019, n. 21837/2019);

f) per ottenere uniformità di trattamento a livello nazionale, per questa ultima voce di danno si reputa comunemente necessario fare riferimento al criterio di liquidazione adottato dal Tribunale di Milano, per l'ampia diffusione sul territorio, appunto, nazionale e per il riconoscimento attribuito dalla giurisprudenza di legittimità, alla stregua, in linea generale e in applicazione dell'art. 3 Cost., del parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico a norma degli artt. 1226 e 2056 c.c., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificare l'abbandono (cfr. Cass. n. 12408/2011, n. 27562/2017; v. anche

Cass. n. 9950/2017)” (Cass. civ., Sez. lav., 15 dicembre 2022, n. 36841, ripresa ex multis da TAR Lazio, Roma, sez. I bis, sent. n. 22743/2024, cit.).

5.2. Nel caso oggetto della presente controversia, la verifica disposta nel corso del giudizio, nel premettere come *“L’anamnesi patologica evidenzia che il soggetto, fumatore e già affetto da miocardiopatia dilatativa post-ischemica con fibrillazione atriale permanente, pregressa gastroectomia per carcinoma e insufficienza renale cronica, si sottoponeva nel gennaio 2018 ad accertamenti clinici e strumentali che evidenziavano un esteso ispessimento pleurico basale destro di verosimile natura mesoteliomatosa. Tale infermità evolveva rapidamente sino all’infausto esito del 03.03.2018”* e nello svolgere l’ulteriore precisazione che *“Sin dall’epoca del suo riscontro, la neoplasia pleurica non era ritenuta suscettibile, anche in considerazione della grave comorbidità di cui il soggetto era portatore, di trattamenti invasivi e la terapia consisteva in cure palliative protrattesi sino al sopravvenuto decesso per cachessia neoplastica terminale”* (cfr. l’anzidetta relazione, pag. 7), ha poi riscontrato, relativamente ai quesiti sub B) e C) demandati all’Organismo verificatore con la citata ordinanza n. 15069/2024, che:

- il *de cuius* ha sofferto un danno biologico temporaneo (DBT) *“totale”* (ossia al 100 per cento), *“... sin dall’epoca della diagnosi avvenuta nel gennaio 2018 e fino al decesso avvenuto nel marzo dello stesso anno”* (cfr. pagina 8 della relazione di verifica);
- il *de cuius* ha sperimentato *“una sofferenza morale”* il cui livello è qualificabile come *“massimo”*, sia in ragione di molteplici fattori – collegati ai *“periodi di degenza ospedaliera”* e ai *“trattamenti eseguiti”*, configuranti *“un periodo di privazione relazionale e di ben attendibili turbamenti somato-psichici”* in un contesto di *“coscienza di morte immanente”* – sia alla luce dei modelli di riferimento riportati nella medesima relazione di verifica, nel medesimo arco temporale individuato *“... tra la diagnosi e il sopravvenuto decesso ...”* (cfr. pagine 8 e 9 della relazione citata).

5.3. In applicazione dei principi giurisprudenziali richiamati e alla luce delle conclusioni raggiunte dall'Organo incaricato della verifica, che il Collegio ritiene di condividere e alle quali pertanto aderisce, deve pervenirsi ad affermare, come in analoghi precedenti di questa Sezione (cfr. ex multis TAR Lazio, Roma, sez. I bis, nn. 22743/2024 e 16405/2024, cit.), che:

- è risarcibile il “*danno biologico terminale*”, consistente nel danno biologico da invalidità temporanea totale sofferto dall'indicato militare fino al momento del decesso;
- è risarcibile il “*danno catastrofale*”, quale danno non patrimoniale consistente nella sofferenza patita dalla vittima che lucidamente e coscientemente ha assistito allo spegnersi della propria vita;
- ai fini della liquidazione degli individuati danni, deve farsi applicazione delle tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano, atteso che non sono ravvisabili, nel caso concreto, circostanze idonee a giustificare la non operatività nella fattispecie in esame.

5.4. Più in dettaglio, ai fini della liquidazione del danno si intende applicare l'edizione 2024 delle predette tabelle (in termini analoghi, cfr. ex multis TAR Lazio, Roma, sez. I bis, sent. 16 settembre 2024, n. 16391 e, da ultimo, sent. 2 gennaio 2025, n. 44).

5.4.1. Come evidenziato nell'ambito dei precedenti pronunciamenti in materia resi da questa Sezione, l'apposito capitolo delle medesime tabelle 2024, dedicato alla “*Liquidazione del danno non patrimoniale c.d. terminale, comprensivo della componente biologica temporanea*” (cfr., in particolare, pagine 56 ss.) reca l'articolazione di “... *una specifica disciplina con l'ambizione di quantificare l'intero spettro dei danni liquidabili ad integrale ristoro del pregiudizio non patrimoniale subito nel segmento residuo di vita dalla vittima di illeciti con conseguenze mortali, il cui decesso non sia immediato ma avvenga dopo un apprezzabile lasso di tempo, secondo la fattispecie configurata nella citata cass. S.U. sent. n. 15350/2015*”, mediante il ricorso ad “... *un sistema tabellare di*

risarcimento basato sull'unitario concetto di "danno terminale" quale categoria onnicomprensiva di tutte le componenti di pregiudizio non patrimoniale sia di stampo biologico che personali e sofferenziali causati alla persona danneggiata da una condizione patologica con esito letale diagnosticato, imminente e consapevolmente percepito (con assorbimento quindi di ogni altra figura concettuale di pregiudizio diversamente denominata come "danno biologico terminale" piuttosto che "da lucida agonia" o "morale catastrofe" etc)" (in tal senso, cfr. sent. n. 16391/2024, punti 3.3.1 e 3.3.2).

5.4.2. Nello specifico, come chiarito nell'ambito dei recenti pronunciamenti della Sezione sopra richiamati, *"... le Tabelle hanno articolato la liquidazione secondo i seguenti principi:*

A) unitarietà ed onnicomprensività del risarcimento del "danno terminale", che ricomprende al suo interno ogni voce di pregiudizio non patrimoniale patita dal de cuius, sia sul piano fisico che morale-sofferenziale, senza più separata rilevanza del danno biologico temporaneo "ordinario" (id est "invalidità temporanea") e di quello morale "catastrofe", assorbiti e risarciti con un unitario importo giornaliero tabellare;

B) durata limitata della risarcibilità del "danno terminale" così definito, che per sua stessa definizione appare incompatibile con la protrazione per un tempo esteso, con individuazione convenzionale di un numero massimo di 100 giorni oltre il quale esso non possa prolungarsi; il protrarsi della condizione di irrecuperabile invalidità del moribondo nell'eventuale periodo successivo sarà risarcibile solo come danno biologico temporaneo ordinario secondo il relativo importo dietimo fisso;

C) necessità di comprovata percezione della fine imminente da parte del danneggiato ai fini della risarcibilità del "danno terminale" (che cumulando sia la limitazione fisica che la sofferenza per la fine incombente in mancanza della percezione di quest'ultima non potrebbe configurarsi), diversamente tornando

risarcibile il solo danno biologico da invalidità temporanea secondo le regole ordinarie e non più quello terminale;

D) tabellazione dei valori risarcitori giornalieri durante il periodo convenzionale di 100 giorni di liquidabilità del “danno terminale”, come sopra detto sub B), con ammontari “liberi” nei primi tre giorni e poi, dal quarto in poi, di entità via via decrescenti in funzione della regola d’esperienza medico-legale per cui il danno tende a diminuire col passare del tempo essendo la massima sofferenza percepita nel periodo immediatamente successivo all’evento lesivo ed all’acquisita consapevolezza delle sue conseguenze letali, per poi scemare successivamente sino ad agganciarsi, ove si prolunghi oltre il centesimo giorno, alla valutazione giornaliera del danno biologico temporaneo secondo le regole ordinarie.

Il necessario spazio di manovra, richiesto dalla più volte richiamata recente giurisprudenza, per la valorizzazione di comprovate situazioni di particolare gravità nello sconvolgimento emotivo interno (che solo a fini descrittivi possiamo assimilare al risalente concetto di danno morale) o negli assetti relazionali esterni (che sempre a fini descrittivi possiamo ricondurre al risalente concetto di danno esistenziale) della persona lesa è garantito sia dalla libera quantificabilità in via equitativa del danno per i primi tre giorni di sofferenza successivi alla percezione della diagnosi infausta, con il solo rispetto di un tetto massimo complessivo di € 35.247,00; sia dalla possibilità di “personalizzazione” del risarcimento per ognuno dei giorni successivi al terzo attraverso un aumento percentuale fino al limite del 50% dei valori giornalieri di base (già recettivi delle “ordinarie” conseguenze morali e relazionali prodotte da quel tipo di danno), secondo una già collaudata tecnica affermata negli anni” (in tal senso, cfr. sent. n. 16391/2024, cit., punto 3.3.2).

5.5. Seguendo l’impostazione delle tabelle milanesi, deve rilevarsi anzitutto che nel caso di specie, secondo quanto emerge dalle risultanze della compiuta verifica (v. altresì il superiore punto 5.2 della presente pronuncia): i) la diagnosi infausta della patologia sofferta dal militare risale al 18 gennaio 2018, all’esito dei compiuti

accertamenti strumentali, il cui referto reca l'espressa indicazione della *"presenza di patologia ad elevata attività metabolica a livello dell'emittores destro nelle sedi descritte"* con *"necessaria caratterizzazione istologica"*, avendo poi dato luogo ad un successivo ricovero ospedaliero in data 23 gennaio 2018 e agli ulteriori accertamenti clinici e strumentali nonché ai correlati trattamenti eseguiti (v. la documentazione medica richiamata nella relazione di verifica, in specie pag. 2-4), come altresì risultante dalla complessiva documentazione sanitaria in atti (cfr. allegato n. 2 incluso nella produzione documentale di parte ricorrente del 27 aprile 2020, ore 10:49); ii) il decesso del militare si è poi verificato in data 3 marzo 2018 (v. relazione di verifica, pag. 4); iii) il *de cuius* ha sofferto un *"danno biologico temporaneo (DBT) totale"* (ossia, al 100%) con decorrenza *"sin dall'epoca della diagnosi avvenuta nel gennaio 2018"* e *"fino al decesso avvenuto nel marzo dello stesso anno"* (cfr. pagina 8 della relazione di verifica); iv) il *de cuius* ha sperimentato un *"grado massimo"* di *"sofferenza morale"* nel periodo intercorso *"... tra la diagnosi e il sopravvenuto decesso"* (cfr. pagina 8 della relazione medesima).

5.5.1. Alla luce delle evidenziate circostanze, il pregiudizio subito suscettibile di risarcimento – alla stregua delle citate Tabelle milanesi – va ristorato come *"danno terminale"*, inteso nella sua accezione comprensiva della *"componente biologica temporanea"*, in relazione all'individuato lasso temporale intercorrente tra la diagnosi del 18 gennaio 2018 e la data dell'intervenuto decesso (3 marzo 2018), secondo le modalità ivi previste e dunque, per quanto di specifico interesse, per il periodo ricadente nell'indicato limite di cento giorni a decorrere dalla scoperta del tumore con esito infausto secondo gli importi decrescenti dell'ammontare quotidiano ivi fissati, non venendo viceversa in considerazione la correlata esigenza di quantificazione per il susseguente periodo – dal centunesimo giorno fino alla data del decesso, secondo l'ammontare dietimo fisso stabilito ordinariamente per l'inabilità temporanea (in termini analoghi cfr. ex multis sent. n. 16391/2024, cit.,

punto 4.3.1) – in ragione del circoscritto lasso temporale intercorso, nel caso di specie, tra la scoperta dell'insorta patologia con esito infausto e l'intervenuto decesso (inferiore all'indicata soglia di cento giorni).

5.7. Ciò posto, nella fattispecie in esame il sofferto danno terminale nella sua “*entità massima*” – alla stregua delle risultanze della compiuta verificaione – va quantificato, per il periodo intercorrente tra la data del 18 gennaio 2018 (coincidente con la scoperta del tumore con esito infausto) fino all'intervenuto decesso (in data 3 marzo 2018) e nello specifico consistente in complessivi 44 (quarantaquattro) giorni, sulla base del sistema tabellare sopra richiamato (in termini analoghi, cfr. ex multis TAR Lazio, Roma, sez. I bis, sent. n. 16405/2024, cit., in specie punto 17.6).

5.7.1. Nel dettaglio, per i primi tre giorni il risarcimento deve essere determinato nella misura massima convenzionalmente stabilita, non ulteriormente personalizzabile, di euro 35.247,00. Ciò al fine di valorizzare adeguatamente la situazione di eccezionale gravità, correlata allo straordinario sconvolgimento emotivo derivato dalla diagnosi infausta.

5.7.2. Quanto al residuo lasso temporale ricadente nell'individuato limite di cento giorni, all'importo tabellare previsto, pari a euro 39.114,00 (previsto per il periodo fino al 44° giorno), deve essere aggiunta la personalizzazione nella misura massima del 50 per cento, al fine di tenere conto della particolare intensità delle sofferenze psicologiche, legate sia alle cure particolarmente gravose alle quali la vittima ha dovuto sottoporsi, sia alla consapevolezza della morte imminente. Si perviene quindi, per questa parte, all'importo di euro 58.671,00.

5.7.3. L'ammontare complessivamente dovuto a titolo risarcitorio per il danno terminale sofferto, nella sua accezione comprensiva della componente biologica temporanea, è pertanto pari a € 93.918,00.

5.8. In definitiva, il danno non patrimoniale sofferto dal *de cuius* deve essere liquidato nell'importo complessivo di € 93.918,00 (novantatremilanovecentodiciotto/00).

5.9. Da tale importo va detratto quanto eventualmente riconosciuto dall'Amministrazione a titolo di equo indennizzo per causa di servizio, nonché tutte le somme aventi carattere indennitario dovute al danneggiato per obbligo di legge e corrisposte al medesimo o per lui agli eredi, in quanto somme finalizzate a compensare il pregiudizio patito dal *de cuius* in dipendenza dell'evento lesivo.

Nella liquidazione del danno deve, infatti, trovare applicazione il principio della *compensatio lucri cum damno*, ovverosia la sottrazione dal risarcimento del danno del quantum già ottenuto in via indennitaria (in tal senso, cfr. Cons. St., sez. II, sent. 29 dicembre 2023, n. 11363). E ciò in quanto *“la presenza di un'unica condotta responsabile, che fa sorgere due obbligazioni da atto illecito in capo al medesimo soggetto derivanti da titoli diversi aventi la medesima finalità compensativa del pregiudizio subito dallo stesso bene giuridico protetto, determina la costituzione di un rapporto obbligatorio sostanzialmente unitario che giustifica, in applicazione della regola della causalità giuridica e in coerenza con la funzione compensativa e non punitiva della responsabilità, il divieto del cumulo con conseguente necessità di detrarre dalla somma dovuta a titolo di risarcimento del danno contrattuale quella corrisposta a titolo indennitario”* (Ad. plen., n. 1 del 2018).

5.10. Poiché la misura del risarcimento è stata determinata facendo applicazione delle tabelle aggiornate al 2024, l'importo dovuto ai ricorrenti non richiede la rivalutazione.

Sono, invece, dovuti gli interessi legali, i quali dovranno essere determinati previa devalutazione del predetto importo alla data del decesso del militare e applicando sull'importo così determinato, rivalutato anno per anno secondo l'indice ISTAT, gli interessi al tasso legale tempo per tempo vigenti, fino alla data della presente sentenza (cfr. Cass. civ., sez. III, 17 ottobre 2019, n. 26308).

6. In definitiva, alla luce di quanto sin qui esposto, il ricorso deve essere accolto, nei sensi e nei limiti sopra indicati.

Per l'effetto:

- deve essere accertato il diritto dei ricorrenti a ottenere, da parte del Ministero della Difesa, il risarcimento del danno non patrimoniale sofferto dall'individuato militare per la patologia che ne ha determinato il decesso;
- va disposta, conseguentemente, la condanna del Ministero della Difesa al pagamento, in favore dei ricorrenti, ciascuno per la propria quota ereditaria, dell'importo complessivo di euro € 93.918,00 (novantatremilanovecentodiciotto/00), detratto quanto eventualmente riconosciuto dall'Amministrazione a titolo di equo indennizzo per causa di servizio, nonché tutte le somme aventi carattere indennitario dovute al danneggiato per obbligo di legge e corrisposte al medesimo o per lui agli eredi, oltre interessi da calcolare secondo quanto sopra indicato;
- va, inoltre, disposta la condanna dell'Amministrazione a corrispondere, sulla somma così determinata, gli interessi legali maturati dalla pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo, stante la trasformazione del debito di valore in debito di valuta.

7. Le spese processuali vanno poste a carico del Ministero della Difesa e liquidate nell'importo complessivo di euro 4.230,00 (quattromiladuecentotrenta/00), oltre oneri per spese generali nella misura del 15 per cento, IVA e CPA, da distrarsi in favore dell'avvocato di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.

7.1. A carico della medesima Amministrazione vengono altresì poste le spese di verificaione, che si liquidano nell'importo complessivo di euro 400,00 (quattrocento), richiesto dall'Organo verificatore e reputato congruo dal Collegio, da corrispondersi secondo le modalità indicate dal medesimo Organo nell'apposita nota versata in atti (depositata in giudizio il 17 ottobre 2024).

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie

nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e per l'effetto:

- accerta il diritto dei ricorrenti a ottenere, da parte del Ministero della Difesa, il risarcimento *iure hereditatis* del danno non patrimoniale sofferto dall'individuato militare per la patologia che ne ha determinato il decesso;
- condanna il Ministero della Difesa al pagamento, in favore dei ricorrenti, ciascuno per la propria quota ereditaria: (i) dell'importo complessivo di euro € 93.918,00 (novantatremilanovecentodiciotto), detratto quanto eventualmente riconosciuto dall'Amministrazione a titolo di equo indennizzo per causa di servizio nonché tutte le somme aventi carattere indennitario dovute al danneggiato per obbligo di legge e corrisposte al medesimo o per lui agli eredi, oltre interessi da calcolare secondo quanto indicato in motivazione; (ii) degli interessi legali maturati sulla somma dovuta ai ricorrenti dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo.

Condanna il Ministero della Difesa al pagamento delle spese processuali, che si liquidano nell'importo complessivo di euro 4.230,00 (quattromiladuecentotrenta/00), oltre oneri per spese generali nella misura del 15 per cento, IVA e CPA, da distrarsi in favore dell'avvocato di parte ricorrente in quanto dichiaratosi antistatario, nonché al pagamento delle spese di verifica, che si liquidano in euro 400,00 (quattrocento/00) da corrispondersi in favore dell'Organo verificatore con le modalità indicate in motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Iannini, Presidente

Chiara Cavallari, Primo Referendario, Estensore

Gianluca Amenta, Referendario

L'ESTENSORE
Chiara Cavallari

IL PRESIDENTE
Giovanni Iannini

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

